

Possibile sul SWB



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 2761/2020 R.G.V.G.

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile (con provvedimento dell'1.12.2020);

letta la proposta di accordo di composizione della crisi formulata da [REDACTED] e da [REDACTED];

letta l'allegata relazione (cfr. doc. n.3 del fascicolo dei ricorrenti) depositata dalla dott.ssa Ippolita Pellegrini, (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012, dal Presidente del Tribunale), contenente anche il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

considerato:

che, ai sensi del suddetto articolo 10, co.2, lett.c), con il decreto di cui al comma 1 il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

P.Q.M.

Letti gli artt. 10, 11 e 12 della legge n.3/2012

1. Fissa l'udienza del 25.3.2021, ore 11.00. dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare);

2. ordina, a cura della dott.ssa Ippolita Pellegrini, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012, dal Presidente del Tribunale (con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1, della legge n.3/2012), la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l.3/2012 (ossia prima dei dieci giorni anteriori alla detta udienza del 25.3.2021), ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto;

3. dispone:

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione (salva la revoca del presente decreto in caso di mancata omologazione) diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio



del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese, a cura dell'OCC, dott.ssa Ippolita Pellegrini;

4. avverte che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

che i creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Ippolita Pellegrini), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza del 25.3.2021. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui sia stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 60% dei crediti;

che, ove l'accordo venga raggiunto, il Gestore della Crisi (dott. ssa Ippolita Pellegrini) provvederà a trasmettere – nei termini che saranno fissati dal Giudice alla udienza del 25.3.2021- a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

5. stabilisce che la proposta e il presente decreto siano pubblicati presso il sito istituzionale del Tribunale di Trani, a cura della cancelleria;

6. manda alla cancelleria per la pubblicazione di cui al capo n.5 del presente dispositivo e per la comunicazione del presente decreto: a) agli istanti; b) al Gestore della Crisi (dott.ssa Ippolita Pellegrini).

Trani, 7.1.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini

